



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA PROPOSTA
420	27/02/2026	UFFICIO PERSONALE	20	27/02/2026

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - ANNO 2026 (ART. 45 DEL CCRL 19/07/2023).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

VISTE:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 18.07.2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 - 2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 25.07.2025 di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 - 2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 05.12.2025 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 - 2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 18.12.2025 di presa d'atto della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 - 2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 18.12.2025, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2026 - 2028 e correlati allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 13.01.2026, concernente l'approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2026 - 2028 parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 25.03.2025, con cui è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2025 - 2027;

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Unico FVG - triennio normativo ed economico 2019-2021, sottoscritto in data 19 luglio 2023, ed in particolare:

- l'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), che disciplina le parti coinvolte nella contrattazione collettiva decentrata integrativa, oltre alle materie oggetto di contrattazione;
- l'art. 45, relativo alla costituzione e disciplina del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- l'art. 47, relativo agli adempimenti da porre in essere, in particolare il comma 1, in cui si dispone che gli enti determinano annualmente e separatamente l'ammontare delle risorse stabili e variabili del fondo decentrato, nonché gli oneri delle voci stipendiali accessorie, compreso il lavoro straordinario;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 6 dell'art. 45 del CCRL 19/07/2023, l'ammontare delle risorse stabili del Fondo è destinato al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle categorie, nella loro interezza, mentre l'ammontare delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale;

CONSIDERATO che, relativamente al succitato art. 45:

- il comma 10, confermando l'imputazione degli oneri relativi alle voci stipendiali accessorie, compreso il lavoro straordinario, al bilancio degli enti, supera le limitazioni imposte dall'art. 32 comma 7 del previgente CCRL 15/10/2018, nel rispetto comunque dei soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente;
- il comma 11, disapplicando l'art. 17 comma 8 del CCRL 01/08/2002, elimina il limite contrattuale dell'ammontare annuo dello straordinario;

PRESO ATTO dei vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente, a cui l'ente è assoggettato, in particolare:

- la legge regionale 6 novembre 2020 n. 20 che ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 contenente la disciplina generale in materia di finanza locale, la quale è intervenuta in ordine agli obblighi di finanza pubblica prevedendo che gli enti locali assicurino la razionalizzazione e il contenimento della spesa anche attraverso il rispetto degli obblighi di cui all'art. 22 della L.R. 18/2015, ovvero assicurando la sostenibilità della spesa del personale;
- la deliberazione n. 1994 del 23.12.2021 con la quale la Giunta Regionale, in esito alle risultanze del monitoraggio sui "contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" per il triennio 2016/2018, ha rideterminato i "valori soglia", differenziati per classe demografica, relativi all'indicatore di sostenibilità della spesa di personale, approvati con propria n. 1885/2020, come indicato nella tabella ivi riportata, dalla quale emerge che per la classe demografica fra 10.000 e 24.999 abitanti, alla quale appartiene il Comune di Tavagnacco, il valore soglia regionale indicatore di sostenibilità della spesa di personale è pari al 23,40%;

PRESO ATTO delle raccomandazioni della Corte dei Conti in sede di certificazione positiva della Preintesa contrattuale per il triennio 2019-2021 (deliberazione FVG/105/2023/CCR del 23.06.2023) con particolare riferimento *"alla necessità di utilizzare sia lo strumento del salario accessorio che la più ampia possibilità di remunerazione delle Posizioni Organizzative come opportunità di virtuoso intervento sull'organizzazione dell'attività degli uffici in un'ottica di flessibilità e tempestiva risposta alle esigenze funzionali contingenti"*;

RITENUTO quindi di procedere alla costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2026, ex artt. 45 e 46 del CCRL 19/07/2023;

RILEVATO che la quantificazione delle risorse decentrate non è oggetto di contrattazione decentrata, ma è atto di esclusiva competenza dell'Ente;

DATO ATTO che il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2026, redatto nel rispetto della normativa enucleata e sulla base dei modelli predisposti dalla Regione FVG, risulta pari a complessivi € 203.883,29 di cui:

- € 108.443,29 per risorse stabili;
- € 55.440,00 per risorse variabili;
- € 40.000,00 quali incentivi tecnici ex art. 45 D.lgs. 36/2023;

così come esplicitato nell'allegato sub. A) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO, considerando gli importi stanziati a bilancio, di quantificare per l'anno 2026 il salario accessorio in € 90.439,20 (art. 31 del CCRL 19/07/2023), oltre a € 36.920,00 per indennità, ed € 24.000,00 per lavoro straordinario, ex art. 45, comma 10 del CCRL in questione, così come riportato nell'allegato sub. B) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RIBADITO altresì che la totalità delle indennità, già contrattate o di futura contrattazione, trovano copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 45 comma 10 del CCRL 19/07/2023;

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in particolare il Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria che, al punto 5.2, lett. a) disciplina le regole contabili per l'imputazione della spesa di personale e, con riferimento alla tematica in questione, testualmente dispone:

.....“Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.”

DATO ATTO che, a seguito della costituzione del Fondo in argomento, le parti potranno attivare le procedure per la Contrattazione Collettiva Decentrata anno 2026;

DATO ATTO che si provvederà a trasmettere all'Organo di revisione dell'Ente copia del presente provvedimento per il rilascio della certificazione ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATI:

- i vigenti CCRL;
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 18/2016 e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuiscono ai Responsabili degli uffici e dei servizi la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria;

VISTO che il decreto sindacale n. 10504 del 30/04/2025 conferisce alla sottoscritta l'incarico di responsabile dell'Area Economico Finanziaria - Servizio Personale – fino al 30/04/2026;

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

DATO ATTO altresì che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.
2. Di costituire il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2026, con le regole previste dagli artt. 45 e 46 del CCRL 19/07/2023, come riportato nel prospetto allegato sub A) alla presente determinazione, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a complessivi € 203.883,29, di cui:
 - € 108.443,29 per risorse stabili;
 - € 55.440,00 per risorse variabili;
 - € 40.000,00 quali incentivi tecnici ex art. 45 D.lgs. 36/2023.
3. Di quantificare, per l'anno 2026, le altre voci di salario accessorio in complessivi € 90.439,20, oltre a € 36.920,00 per indennità di cui all'art. 45 comma 10 del CCRL 19 luglio 2023, ed € 24.000,00 per lavoro straordinario, così come esplicitato nell'allegato sub. B), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Di dare atto che le risorse così determinate trovano copertura finanziaria ai corrispondenti capitoli di spesa relativi al macroaggregato 1 "Redditi da lavoro dipendente", assegnati all'Area Economico- Finanziaria, Servizio Personale, che presentano la necessaria disponibilità.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei Revisori dei Conti, per il rilascio della certificazione di cui all'articolo 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..
6. Di dare atto che, in relazione alle risorse destinate al Fondo 2026, sono previsti gli stanziamenti a copertura degli oneri riflessi a carico dell'Ente per contributi previdenziali del datore di lavoro e oneri relativi all'IRAP.
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Delegazione Trattante di parte pubblica, ai fini della prescritta informazione prevista dai CCRL vigenti.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Responsabile
UFFICIO PERSONALE
(F.to Alessandra Boschi)



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
420	27/02/2026	UFFICIO PERSONALE	20	27/02/2026

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
DECENTRATA INTEGRATIVA - ANNO 2026 (ART. 45 DEL CCRL 19/07/2023).**

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

Esecutiva il **27/02/2026**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to (Alessandra Boschi)

Riferimento pratica finanziaria : 2026/453



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
420	27/02/2026	UFFICIO PERSONALE	20	27/02/2026

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - ANNO 2026 (ART. 45 DEL CCRL 19/07/2023).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 02/03/2026 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 17/03/2026.

Comune di Tavagnacco, addì 02/03/2026



Il Responsabile della pubblicazione
F.to Matteo Cardone

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.